



Città di Sassuolo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 21/12/2020

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:30, in Videoconferenza tramite l'applicazione Meet Google, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	LUCENTI ALESSANDRO	X	
4	MISIA CRISTIAN	X		17	PISTONI CLAUDIO		X
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	SAVIGNI MARIA	X	
6	RUFFALDI SAMANTA	X		19	MESINI MATTEO		X
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	LENZOTTI SERENA	X	
8	BONI ANDREA	X		21	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA	X		22	CAPITANI VITTORIO	X	
10	VOLPARI LUCA	X		23	BARBIERI TOMMASO	X	
11	GRASSI LUCA	X		24	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		25	PIGONI GIULIA	X	
13	SEVERI CLAUDIA	X					
Presenti: 23				Assenti: 2			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

IACCHERI MASSIMO, RUFFALDI SAMANTA, LENZOTTI SERENA.

Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUINI ANGELA, RUGGERI SHARON, RUINI CORRADO, NIZZOLI CAMILLA

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'odierna seduta del Consiglio Comunale iniziata alle ore 20.30 si è tenuta in videoconferenza con le modalità di cui al Decreto del Presidente prot. n. 11586 del 7/4/2020.

Il Presidente del Consiglio informa che, come già deciso in Conferenza dei Capigruppo del 14/12/2020, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera dal punto n. 1) al punto n. 4), essendo tra di loro collegati, saranno trattati congiuntamente; si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti.

Il Presidente ricorda che tutti i consiglieri hanno deciso di devolvere il gettone di presenza alle popolazioni colpite dall'alluvione del 6 dicembre 2020.

Considerato il seguente quadro normativo:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: "sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:....f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...";
- l'art. 149 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato in merito ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe comunali:

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".
- l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede ora, come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai fini dell'efficacia delle stesse;

- l'art.106 , comma 3-bis, D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con legge 17/7/2020, n.77 differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2021 al 31 gennaio 2021;

considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stato istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;
- il regolamento comunale in materia di tassa sui rifiuti, approvato con delibera del consiglio comunale del 31/7/2014 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato:

- stante l'esporto quadro normativo, si ritiene che competa allo scrivente Comune per mezzo del proprio consiglio comunale disporre e disciplinare il quadro tariffario ai fini del tributo e per l'anno in oggetto quale esercizio di funzione fondamentale attribuita per legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della costituzione;

considerato in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del D.P.R. 27/4/1999 n.158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27/4/1999, n.158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27/12/2017 n.205, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA 31/10/2019 443/2019/R/RIF ad oggetto: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";

considerato con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, sulla falsariga della disciplina delle citate TIA1 e TARES: in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite; una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione della tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione

previste dal proprio regolamento comunale;

- d'altra parte, ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altrove informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione nonché le tariffe e relativi coefficienti K risultanti dalla citata deliberazione n. 9 del 26/03/2019 e relativi allegati;
- detto sistema di ripartizione dei costi e dei k relativi alle singole categorie di utenza (Allegato B) trova fondamento e motivazione nella relazione a suo tempo commissionata allo studio Ferrari di Bologna, costituente (Allegato C), dalla quale non sono intervenuti motivi o elementi significativi per discostarsene;

considerato con propria delibera n. 57 del 20/12/2019 sono stati approvati le tariffe ed i coefficienti K per il tributo e l'anno in oggetto confermando i medesimi vigenti per l'anno 2019 per le ragioni diffusamente indicate nella suddetta delibera e che si portano di seguito:

- ai sensi del comma 654 dell'art.1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall'applicazione della tassa in oggetto è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all'anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato ed approvato annualmente quanto meno dalla competente Ente territorialmente competente - ATERSIR - oltre gli eventuali ulteriori costi sostenuti dal comune inerenti al citato servizio e poi successivamente dalla Citata ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, entrerà in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: "METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";

considerato in merito al piano economico finanziario che:

- alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 non è ancora stato formulato né tanto meno approvato da parte delle sopracitate autorità competenti il piano economico finanziario dei costi relativo alla gestione dei rifiuti per l'anno in oggetto, né tanto meno per l'anno precedente a quello in oggetto, con la conseguenza di non poter determinare il costo complessivo del servizio in oggetto per l'annualità in oggetto secondo le nuove regole disposte con la citata delibera di ARERA n.443/2019;
- il PEF per l'anno in oggetto non è stato ancora approvato in quanto è stato ancora approvato nemmeno quello relativo all'anno precedente a quello in oggetto;
- il PEF 2020 non è stato ancora approvato dalla competente Autorità d'ambito, tenuto conto che il relativo termine scade il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art.107 , comma 5, D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito con legge 24/4/2020, n. 27;
- il PEF 2020 non risulta ancora approvato in ragione delle note conseguenze legate all'emergenza Covid, che ha avuto riflessi significativi sia sulla gestione del servizio e della tassa rifiuti per l'anno corrente;
- d'altra parte, ad oggi, per non incorrere nelle sanzioni di legge, lo scrivente Ente deve obbligatoriamente approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno in oggetto ai sensi dell'art.151, comma 1, della legge del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 di cui costituiscono allegati indispensabili tanto il presente atto quanto quella relativa al piano economico finanziario sui rifiuti;
- conseguentemente, entro il medesimo termine del 31 dicembre p.v. deve essere necessariamente adottato il presente atto e quello del PEF;
- dunque, in assenza di altri dati definitivi riferiti all'anno in oggetto, nell'ambito del citato bilancio di previsione è stato necessariamente riportato: in parte uscita, il costo risultante dal piano finanziario approvato nel 2019, come meglio riportato nell'allegato B del presente atto; in parte entrata, il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe approvate per pari anno, in quanto ritenuto congruo alla copertura del citato costo;
- In particolare il costo ed il gettito sono quelli precisati nella parte dispositiva che segue;
- Il gettito postato in bilancio è il risultato di una adeguata e prudente ponderazione del dell'elaborazione ottenuta nel mese di ottobre in sede di saldo tari 2019 con il proprio attuale gestionale applicando le tariffe relative all'anno precedente a quello in oggetto tenendo conto anche dell'importo risultante da fatturazione relativa di tassa rifiuti per

- occupazioni permanenti ed occasionali effettuata dalla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl, e riscossa contestualmente al canone di occupazione del suolo pubblico;
- In particolare, si è ritenuto adeguato e prudente apportare una correzione in riduzione del 5% del risultato della suddetta elaborazione del ruolo:
 - per tenere conto prudenzialmente della non completa attendibilità, stabilità e definitività dei dati elaborati in conseguenza anche del fatto che nel corso del corrente anno è stato adottato un software gestionale nuovo che ha richiesto un'attività di transcodifica e bonifica dei dati a tutt'oggi in corso;
 - del numero elevato di posizioni a tutt'oggi oggetto di istruttoria a seguito delle dichiarazioni o istanze presentate dai cittadini (cessazioni; riduzioni; variazioni; nuove posizioni) conseguenti alla comunicazione del saldo nel corso dello scorso mese di novembre;
 - per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe in vigore nel 2019 con propria deliberazione n. 30 del 28/09/2020;
 - è, pertanto, necessario confermare, nella fase attuale, le tariffe già applicate per l'anno 2019 ed approvate con delibera di consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019 con la quale a sua volta approvate in via definitiva le tariffe per detto anno;

considerato in merito all'approvazione definitiva delle tariffe e coefficienti K per l'applicazione della tassa rifiuti nel Comune di Sassuolo:

- ad oggi, non risulta approvato da parte di ATERSIR alcun piano economico finanziario per la determinazione dei costi da coprire nell'anno in oggetto - e per quello precedente a quello in oggetto - con la tassa rifiuti in ragione del continuo mutamento dell'esposto quadro normativo di riferimento resosi necessario per contrastare l'emergenza Covid-19;
- l'unico piano economico finanziario a propria disposizione - da prendere a riferimento per la determinazione delle tariffe - è quello approvato per l'anno 2019 con propria delibera n.8 del 26/3/2019 dal quale emergono i seguenti costi:

A) TOTALE QUOTA GESTORE SGRUA (IVA esclusa) approvato da ATERSIR di cui:	
A.1) SGRUA	€ 6.664.425,28
A.2) Fondo solidarietà terremoto (L.R. n.19/2012) + Fondo incentivante (L.R. n.16/2015), fuori dal campo IVA	€ 87.428,50
+ IVA 10 % sulla quota Gestore A.1)	€ 666.442,53
+ bollo su quota Gestore A.2)	€ 4,00
TOTALE COSTI GESTORE	€ 7.418.300,31
B) TOTALE QUOTA COMUNE di cui:	
B.1) COSTI COMUNI – Costi generali di gestione:	
Costo personale ufficio tutela del territorio (n.1 persona al 30%)	€ 13.271,70
Rimborsi TARES TARI non dovuti	€ 35.000,00
Riduzione x le utenze domestiche che fanno la RD presso i Centri di Raccolta	€ 49.000,00
TOTALE CGG	€ 97.271,70
B.2) COSTI COMUNI – CARC	
Costi di postalizzazione (n.3 spedizioni da 19.000 avvisi l'una)	€ 65.600,00
+ Costo personale ufficio tributi (n.3 prs al 100% di cui B1-C1pr-D1, n.1 C1 al 50% x coattiva)	€ 108.350,76
+ Costo servizio SGP (n.2 persona al 100% per un costo unitario di 60.750 € + IVA 22%)	€ 148.230,00
+ Costi utenze	€ 409,87
TOTALE CARC	€ 322.590,63
B.3) COSTI COMUNI – Costi comuni diversi:	
Fondo accantonamento x rischi crediti inesigibili (10,71%)	940.500,00
TOTALE COSTI COMUNE	€ 1.360.362,33
TOTALE PEF 2019	€ 8.778.662,64

- applicando le tariffe e relativi coefficienti K relativi al tributo vigenti nel 2019, sulla base dell'elaborazione effettuata dal proprio Servizio Entrate dei dati e delle informazioni a disposizione con il software in dotazione opportunamente adeguati per tener conto anche del contributo MIUR per le scuole statali riconosciuto nel 2020 e dell'entrata della tari applicata al mercato, risulta alla seguente previsione di gettito:

Tipo Voce	importo	importo	importi totali	note
	acconto 50%	saldo 50%		
TARI Domestico	2.425.758,68 €	2.425.758,68 €	4.841.125,23 €	totale 50%acconto+50%saldo
TARI Non Domestico	1.956.606,24 €	1.956.606,24 €	3.904.830,24 €	totale 50%acconto+50%saldo
Previsione Contributo MIUR su dati 2020		38.039,80 €	38.039,80 €	riduzione del 50% per scuole chiuse
Previsione TARI mercato su dati 2019	2.863,86 €		1.431,93 €	riduzione del 50% per mercati non effettuati
Totale gettito previsto			8.785.427,20 €	

- dal confronto delle due tabelle suesposte emerge che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe TARI 2019 è sufficiente a finanziare il costo del pef 2019, fermo restando che il citato gettito si deve intendere suscettibile di continua variazione in ragione del modificarsi dinamico e continuo del quadro complessivo dei contribuenti e della base imponibile;
- stante quanto fin qui esposto, essendo nell'impossibilità di stabilire nuove tariffe a copertura del pef per l'anno in oggetto non ancora approvato, si impone la necessità di confermare le tariffe ed i coefficienti K vigenti nel 2019 ai sensi del citato art. 107 comma 5 del DL n.18/2020, rinviando al 2021 le proprie determinazioni relative all'eventuale conguaglio dal operarsi a seguito dell'approvazione del pef per l'anno in oggetto;

considerato con riguardo all'adeguamento alla nuova regolazione di ARERA:

- non appena per l'anno in oggetto sarà approvato il PEF relativo alla gestione dei rifiuti, nei termini di legge, si procederà, qualora il costo fosse diverso da quello preso a riferimento in questa sede, a riapprovare le tariffe deliberate in questa sede al fine di assicurare la copertura totale dei costi, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;

considerato che la situazione di difficoltà economico sociale e sanitaria per persone, famiglie ed imprese causata dall'emergenza Covid 19 rende necessario ed opportuno il differimento del termine per pagare la terza rata di acconto tari 2020 al 31 dicembre 2020;

considerato:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare nelle sedute del 9 e del 14 dicembre 2020;
- il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate", previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

entra il cons. Pistoni C. (PD)

il cons. Lombardi A. (PD) per problemi alla connessione esce dalla seduta;

illustra il direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione";

intervengono:

- il cons. Capezzerà D. (FI),
- il cons. Savigni M. (PD),
- il cons. Tonelli G. (Lega),
- il cons. Capitani V. (PD),
- il cons. Volpari L. (Lega);
- il cons. Lenzotti S. (PD),
- Il cons. Boni A. (Lega),
- l'ass. Ruini C.,
- il Sindaco,
- il Presidente del Consiglio,
- il cons. Savigni M. (PD),
- il cons. Macchioni F. (L. Macchioni),
- il cons. Gasparini G. (Lega),
- il cons. Barbieri T. (Sassuolo futura),
- il cons. Lucebnti A. (Sassolesi),
- il cons. Pighi G. (G. Misto),

il cons. Lenzotti S. (PD) dichiara di non partecipare al voto;

con votazione espressa in forma palese nei modi di legge, per chiamata nominale dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto il cons. Lenzotti S., avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 17** - Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D., Seiveri C. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **contrari n. 5**; Pistoni C., Savigni M., Capitani V. (PD), Barbieri T. (Sassuolo Futura), Pighi G. (G. Misto)
- **astenuti nessuno**

DELIBERA

ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto quanto segue:

1. di confermare per il tributo TARI per l'anno 2021 le tariffe ed i coefficienti vigenti nel 2019 approvando, il quadro tariffario contenuto nel documento allegato, sotto la lettera A), al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che quanto disposto al punto precedente è determinato in ragione:
 - 2.1. dei coefficienti e dei parametri e dei costi contenuti nel documento allegato, sotto la lettera B), alla propria delibera n. 57 del 20/12/2019 che in questa sede si richiama;
 - 2.2. delle motivazioni meglio precisate nella sopra riportata premessa e della relazione tecnica allegata, sotto la lettera C), alla propria delibera n. 57 del 20/12/2019 che in questa sede si richiama;
3. di dare atto che dall'applicazione delle tariffe approvate deriva un gettito determinato in via prudenziale nei termini meglio precisati in premessa in modo da garantire l'integrale copertura del costo del servizio di gestione rifiuti pari ad €. 8.778.662,64 pari ad uno stanziamento di uguale importo nel bilancio di previsione a titolo della tassa e per l'anno in oggetto come meglio precisato in premessa;
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione del PEF relativo alla gestione del servizio rifiuti per l'anno in oggetto, nel rispetto dei termini di legge, si procederà, qualora il costo fosse diverso da quello preso a riferimento in questa sede, a riapprovare le tariffe deliberate in questa sede al fine di assicurare la copertura totale dei costi, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
5. di considerare validi i pagamenti pervenuti entro il 31 dicembre 2020 per la tari 2020 vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria;

6. di dare mandato al competente Servizio di procedere a compiere tutti gli atti e le attività di pubblicazione ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per chiamata nominale dai n. 23 componenti il Consiglio Comunale presenti e n. 22 votanti, non partecipando al voto il cons. Lenzotti S., avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 17** - Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Misia C., Iaccheri M., Ruffaldi S., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D., Seiveri C. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Macchioni F. (L. Macchioni),
- **contrari n. 5**; Pistoni C., Savigni M., Capitani V.(PD), Barbieri T. (Sassuolo Futura), Pignoni G. (G. Misto)
- **astenuti nessuno**

DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di rendere immediatamente applicabile l'approvato quadro tariffario con effetti dal 1 gennaio 2021.

(Degli interventi è stata effettuata registrazione video, tramite l'applicazione Meet di Google, che sarà salvata e conservata a cura della Segreteria Generale, a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo qualora ne facciano richiesta.)



Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 49 del 21/12/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Caselli Luca

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Generale
Martino Gregorio

Atto firmato digitalmente